

N. 143

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale

(Parere ai sensi dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 febbraio 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D87/15

Roma, 4 febbraio 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014.

Si trasmette, inoltre, il testo che l'Amministrazione proponente ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, tenendo conto del parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 gennaio 2015.

Con saluti

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento viene emanato in attuazione del comma 2 dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'ordinamento militare), che demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disciplina esecutiva e attuativa delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 537-ter.

È opportuno rammentare che tale ultima disposizione ha lo scopo di offrire una comune disciplina di base alle attività di supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere in favore degli Stati esteri con i quali siano stati siglati accordi intergovernativi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare ratificati dal Parlamento, in relazione all'acquisto, da parte di tali Stati, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle nostre Forze armate. L'intervento del Ministero della difesa italiano, che agisce in nome e per conto di uno Stato estero nel quadro di un accordo di cooperazione ratificato, deve comunque essere condotto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", unanimemente riconosciuta come una delle leggi più severe ed avanzate in materia di controllo delle movimentazioni internazionali dei materiali d'armamento. Ciò assicura che l'intera operazione di acquisizione di materiali d'armamento si svolga nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e, nel contempo, fornisce assoluta certezza circa l'effettivo destinatario finale dei materiali oggetto dell'operazione medesima.

La nuova norma, introdotta nel codice dell'ordinamento militare dall'articolo 48 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, vuole altresì riconoscere, anche nel nostro Paese, la rilevanza dell'attività di collaborazione tra Governi nel campo del *procurement* degli armamenti, che rappresenta uno dei principali settori nei quali si concentra la cooperazione tra i Ministeri della difesa in ambito NATO, in ambito UE e nel quadro di trattati bilaterali con Stati non appartenenti alle due precedenti organizzazioni. Essa, infatti, favorendo l'apertura di nuovi sbocchi sui mercati internazionali, consente anche all'Italia, sia pure - e come è giusto - nell'osservanza di condizioni stringenti, di svolgere un efficace ruolo di "spinta" dell'industria nazionale del settore, alla pari di tutti gli altri Paesi europei che hanno una base tecnologica e industriale avanzata; questi, infatti, normalmente esercitano, anche attraverso organismi appositamente costituiti e in analogia con il più strutturato modello statunitense, azione di supporto alla proiezione internazionale del rispettivo comparto industriale. Tale azione appare particolarmente importante nella presente congiuntura economica nazionale, in quanto, attraverso strumenti analoghi a quelli utilizzati dalle altre Nazioni leader del mercato, consente di creare le condizioni per una crescita delle esportazioni di un settore trainante dell'economia nazionale come quello dell'industria della difesa, che non può attualmente puntare ad un ulteriore sviluppo sul mercato domestico a causa della costante contrazione delle risorse pubbliche destinate alla funzione difesa, in Italia ancor più accentuata che nel resto d'Europa. Tuttavia, data la particolare natura dei prodotti di cui trattasi, è indispensabile che la crescita delle esportazioni non sia lasciata esclusivamente ad autonome iniziative di parte industriale, ma sia indirizzata dal Governo verso Paesi con i quali sussistono rapporti politici, tali da offrire sufficienti garanzie circa la destinazione finale e il corretto impiego dei materiali oggetto di scambio.

Proprio in ragione della sua grande rilevanza economica e della peculiarità ad essa attribuita dai rapporti politici sottostanti al suo svolgimento, l'attività in argomento è espressamente considerata anche dal legislatore comunitario, che di essa fa menzione nella Direttiva 2009/81/CE, che - come è noto - disciplina gli appalti nei settori della difesa e sicurezza, allo scopo di sancirne la sottrazione alla disciplina comune.

Il perimetro, di legittimità e di merito, del regolamento, dunque, è delimitato dalla illustrata cornice posta dall'articolo 537-ter, dai principi della citata legge n. 185 del 1990 e dai contenuti degli accordi internazionali ratificati dal Parlamento. Esso, pertanto, reca esclusivamente norme di carattere applicativo ed organizzativo tese a fissare i principi di base essenziali per garantire la correttezza, la trasparenza e la conformità alle norme di rango superiore dell'azione amministrativa nella materia in esame, evitando



esercizi di classificazione e di preventiva tipizzazione delle fattispecie; questi, infatti, non si sarebbero rivelati né utili né efficaci rispetto ad attività che possono assumere connotazioni assai variegate in dipendenza delle diverse esigenze del Paese richiedente supporto e del differente contesto giuridico, economico e socio-politico in cui ci si trova ad operare; attività che, dunque, non possono che trovare la fonte naturale della propria disciplina di dettaglio all'interno dei singoli accordi di cooperazione, degli accordi di reciproca assistenza tecnico-militare e degli atti e delle intese che da quelli discendono.

Sul piano sistematico, pertanto, lo schema di regolamento tratteggia le linee guida e i limiti cui l'Amministrazione dovrà attenersi nello svolgimento delle attività di cooperazione in argomento, anche in considerazione dell'applicabilità, per quanto riguarda l'eventuale cessione di materiali in uso alle Forze armate, delle norme generali relative alle cessioni dei materiali contenute nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Su queste premesse sistematiche e metodologiche, il provvedimento consta di 8 articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 1 (*Definizioni*) contiene alcune definizioni che, da una parte, sintetizzano e agevolano la comprensione di locuzioni ed espressioni utilizzate nel corpo del regolamento, precisando il significato che si è inteso ad esse attribuire; dall'altra, chiariscono il significato di vocaboli che, sebbene impiegati in maniera ricorrente nella specifica terminologia adoperata in ambito di cooperazione internazionale in materia di *procurement* militare, è bene che non ingenerino dubbi interpretativi/applicativi. In particolare, alla lett. a), viene precisato che gli accordi internazionali in base ai quali possono svolgersi le attività di cui al presente regolamento sono accordi intergovernativi "vigenti", cioè ratificati da entrambe le parti ed entrati in vigore sul piano dell'ordinamento internazionale a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica o di altra analoga procedura prevista dagli accordi stessi.

L'articolo 2 (*Oggetto e finalità*) ribadisce le finalità attuative del regolamento e ne definisce l'oggetto, con riferimento alle procedure e alle attività applicative previste dagli accordi intergovernativi di cooperazione con altri Paesi. Inoltre, esso contiene, al comma 2, un esplicito e forte richiamo ai principi, alle norme e alle procedure della già ricordata legge n. 185 del 1990, allo scopo di sottolineare come tutte le attività disciplinate dal presente regolamento debbano essere condotte nel rispetto della cornice giuridica da essa posta; in particolare, si specifica che restano fermi sia gli obblighi posti da tale legge a carico dei soggetti economici iscritti al registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento, sia le competenze dell'Autorità nazionale per le autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (UAMA).

L'articolo 3 (*Autorizzazione ministeriale*), in considerazione delle evidenziate sensibili implicazioni connesse con lo svolgimento delle attività in argomento, e allo scopo di assicurare costantemente su di esse un elevato livello di controllo, impone al Segretariato generale della difesa, responsabile della loro esecuzione, di richiedere - dopo aver preliminarmente acquisito l'avviso del Capo di Stato maggiore della difesa - apposita autorizzazione al Ministro della difesa che, qualora ritenga opportuno sotto il profilo politico, anche alla luce dei principi e dei divieti di cui alla più volte richiamata legge n. 185 del 1990, dar corso all'operazione, la rilascia d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come previsto dal comma 3. Ciò in quanto, ferme restando le competenze e le responsabilità in capo all'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, esplicitate nel prosieguo, si vuole attuare una piena condivisione di linee d'azione sia a livello governativo, sia all'interno del Dicastero, tenuto conto anche delle rilevanti attribuzioni operative del Capo di Stato maggiore della difesa.

Il comma 2, invece, prevede il necessario accordo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, e in specie degli Stati maggiori di Forza armata, in tutte le ipotesi in cui lo Stato estero richieda tipologie di servizi che tipicamente rientrano nelle competenze e nelle responsabilità di quell'area, come ad esempio servizi di formazione e addestramento all'utilizzo dei materiali, o di assistenza tecnica; il comma 4, inoltre, nel ribadire la necessità della preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle attività di supporto a favore di Paesi esteri, richiama la prassi secondo la quale il concreto assetto della cooperazione e i rispettivi ruoli e responsabilità delle parti sono disciplinati in una intesa non governativa stipulata dal Segretario generale in



attuazione degli accordi internazionali in vigore, sul cui testo occorrerà acquisire il preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 5, infine, fa specifico riferimento alla circostanza che le cessioni di materiali in uso alle nostre FF.AA., che trovano a livello nazionale la propria disciplina legislativa negli articoli 310 e seguenti del codice dell'ordinamento militare (gli aspetti di dettaglio sono invece regolati negli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), possono richiedere azioni di ricondizionamento, di ripristino in efficienza, di riconfigurazione, etc. che, normalmente previste nelle prassi in uso in ambito di relazioni tra Governi in materia di reciproca assistenza e supporto, sono generalmente eseguite dalle imprese che quei materiali hanno prodotto. Esse rappresentano, dunque, un ulteriore strumento attraverso il quale l'industria nazionale può acquisire commesse sui mercati esteri.

L'articolo 4 (*Attività del Segretariato generale*) individua, nell'ambito del Ministero della difesa, le procedure da seguire e i soggetti competenti allo svolgimento dei vari adempimenti relativi alla gestione delle attività condotte in applicazione della norma cui il presente regolamento dà attuazione.

Più in dettaglio, il comma 1 riconduce - come si è accennato - il concreto svolgimento delle attività in questione alla responsabilità dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero, cioè al Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, che agirà per il tramite delle proprie articolazioni rappresentate, principalmente, dalle dipendenti direzioni tecniche che, *ratione materiae*, sono competenti sulle attività oggetto di cooperazione e, quindi, di supporto tecnico amministrativo nei confronti degli Stati esteri che ne facciano richiesta. È peraltro previsto che il Segretariato possa anche avvalersi dell'opera dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) - che, ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, gestisce gli stabilimenti industriali della Difesa - ove ciò sia reputato opportuno, come potrebbe ad esempio accadere qualora vengano ceduti materiali già in dotazione alle Forze armate che necessitino di un intervento di adeguamento o di riconfigurazione che può essere effettuato anche nei citati stabilimenti.

Il comma 2 evidenzia che l'oggetto concreto e le specifiche modalità delle attività da svolgersi a supporto del Paese estero dipendono dal contenuto degli accordi di cooperazione, che tipicamente definiscono specifiche responsabilità, inevitabilmente discendenti dalla tipologia e dalla quantità di servizi, nonché dall'estensione delle attività, che lo Stato estero richiede al Ministero della difesa nell'ambito dei suddetti accordi di cooperazione. In particolare, tra le attività normalmente richieste dallo Stato estero possono rientrare anche la selezione del fornitore e la gestione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività oggetto di cooperazione, allo scopo di semplificare e velocizzare le operazioni di pagamento nei confronti dell'industria nazionale coinvolta. Tale gestione può essere assicurata, ad esempio, attraverso la sottoscrizione di protocolli bancari, anche con la partecipazione di organismi di assicurazione degli investimenti (ad es. SACE), finalizzati alla identificazione di conti bancari intestati agli Stati esteri e dedicati al finanziamento delle citate attività oggetto della cooperazione.

Con disposizioni che tengono conto dei principi fissati in materia dal diritto europeo, poi, il comma 3 richiede di dare adeguata diffusione alle attività richieste dallo Stato estero, anche mediante pubblicazione dell'intesa che ne disciplina le modalità di attuazione sul sito web del Segretariato, mentre, in tema di svolgimento delle procedure di selezione del contraente eventualmente richieste dallo Stato estero, il comma 4 rinvia al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, emanato in attuazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 che recepisce la direttiva 2009/81/CE, e recante la disciplina delle attività negoziali del Ministero della difesa in materia di acquisizione di materiali militari.

L'articolo 5 (*Quantificazione dei costi*) disciplina le operazioni di quantificazione dei costi che lo Stato estero richiedente il supporto dovrà rimborsare.

Più nel dettaglio, i commi 1 e 2 stabiliscono che, per la quantificazione sia dei costi dei beni oggetto di cessione a Stati esteri, sia di quelli associati allo svolgimento di attività di tipo logistico, addestrativo, tecnico, formativo, manutentivo, etc. deve necessariamente essere acquisito il contributo della Forza armata competente; alla determinazione dei costi riconducibili, invece, allo svolgimento di attività di competenza dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero (supporto legale, amministrativo, contrattuale, finanziario,



tecnico, gestionale, etc.) provvederà direttamente l'articolazione del Segretariato incaricata di svolgere le attività stesse.

Il comma 3, da ultimo, con riferimento alle modalità con cui il Paese estero provvede al rimborso dei costi determinati ai sensi dei precedenti commi, rimanda a quanto previsto nell'intesa che il Segretario generale della difesa stipula con detto Paese ai sensi dell'articolo 3, comma 4, nella quale sono fissate le procedure che rifletteranno, di volta in volta, le regole amministrativo-contabili vigenti nel Paese medesimo.

L'articolo 6 (Riassegnazione dei fondi) delinea un meccanismo di utilizzo dei fondi rimborsati dallo Stato estero attraverso la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della Difesa, già prevista, a monte, dalla norma da attuare.

Infatti il comma 1 riprende le previsioni del comma 3 dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, disponendo che le somme percepite per lo svolgimento, da parte del Ministero della difesa, delle attività disciplinate dal regolamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono integralmente riassegnate al fondo di cui alla stessa norma primaria. Il comma 2 dispone, inoltre, che alla ripartizione delle somme così riassegnate si provveda con decreto del Ministro della difesa su proposta del Segretario generale e del Capo di Stato maggiore della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

Giova evidenziare che tale meccanismo di riassegnazione non costituisce, pertanto, una innovazione rispetto a quanto già previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare con riguardo ai proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dal complesso delle attività disciplinate dal regolamento in materia di cessioni dei materiali in uso alle Forze armate. In sostanza, sul punto il provvedimento recepisce e perfeziona il principio, già affermato e vigente, introdotto dall'articolo 420 del citato testo unico regolamentare che, con riferimento alla destinazione del controvalore dei beni ceduti, ivi inclusi i materiali d'armamento, ne prevede la riassegnabilità al bilancio della Difesa. Peraltro, la previsione si muove in linea con le recenti disposizioni con cui si è inteso incentivare le dismissioni di beni non più utili da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che la quasi totalità ("almeno l'80%") dei proventi derivanti dalle relative cessioni riaffluisca al bilancio delle amministrazioni "proprietarie". Il riferimento è a quanto contemplato ai commi 19 e 20 dell'articolo 1 del decreto legge n. 95 del 2012 (cd. "spending review") per la riassegnazione delle risorse derivanti dalle attività di dismissione di beni mobili commissionate, in quella sede, alla Consip SpA. Al riguardo, tra i beni che il Ministero della difesa può dismettere figurano anche armamenti e sistemi d'arma, la cui alienazione non può però essere affidata a Consip SpA, ma deve essere gestita dalle strutture del medesimo Ministero, che ne hanno la competenza tecnica e che sono legittimate ad operare per le finalità di cui alla legge n. 185 del 1990. Ne discende che, ove non si prevedesse la riassegnazione diretta delle risorse rivenienti dall'alienazione di tali tipologie di materiali, che oltretutto non possono certo essere effettuate nei confronti di soggetti privati ma possono avvenire solo a favore di Stati esteri in applicazione dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, il Ministero della difesa non potrebbe ottenere, a differenza delle altre Amministrazioni dello Stato che utilizzano per lo svolgimento della propria attività istituzionale beni liberamente commerciabili, le risorse necessarie al finanziamento dei propri progetti di innovazione. Verrebbe pertanto meno un importante incentivo alla dismissione di materiali che risultano eccedenti rispetto alle esigenze, anche a seguito del processo di revisione e ridimensionamento dello strumento militare in atto per effetto delle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e nel contempo aumenterebbe il fabbisogno di risorse finanziarie per far fronte ai costi del loro stoccaggio o smaltimento.

L'articolo 7 (Informazione al parlamento), nel rispetto dell'azione di controllo politico che il Parlamento conduce sull'azione di Governo in genere, e sulle operazioni di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento in particolare, dispone che delle attività disciplinate dal presente regolamento sia data informazione alle Camere attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, con la quale il Governo illustra le citate operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche nel quadro di programmi intergovernativi.



L'articolo 8 (*Clausola di neutralità finanziaria*), infine, assicura lo svolgimento delle attività di cui si tratta senza aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e, in particolare, attraverso l'impiego delle risorse umane, organizzative, finanziarie e strumentali esistenti. La norma costituisce, inoltre, presupposto per generare un flusso positivo di risorse, proprio in considerazione della previsione di un meccanismo che consenta il recupero dei costi associati allo svolgimento delle attività di supporto oggetto dell'articolo 537-ter.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, il presente provvedimento non è accompagnato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione. Pertanto, con riguardo a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si precisa in questa sede che esso non introduce, né elimina, oneri informativi a carico dei privati, in quanto è volto a fissare le norme d'azione cui gli uffici del Ministero della difesa dovranno attenersi nello svolgimento delle attività di supporto a favore degli Stati esteri.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI STATI PER I MATERIALI D'ARMAMENTO PRODOTTI DALL'INDUSTRIA NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 537-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66.

RELAZIONE SULL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Indicazione del referente: dott.ssa Marina IADEROSA - Ministero della difesa – Ufficio legislativo (tel. 06.47352165)

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che autorizza il Ministero della difesa a svolgere, nei confronti di Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale. Il comma 2 di tale articolo, infatti, demanda la definizione della disciplina esecutiva e attuativa delle relative attività ad un apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Introdotta dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la disposizione in argomento, riconoscendo la rilevanza dell'attività di collaborazione tra Governi nel campo del *procurement* degli armamenti, consente anche all'Italia di svolgere un ruolo propulsivo nei confronti dell'industria nazionale del settore, esercitando un'azione di supporto alla proiezione internazionale del comparto e favorendo per esso l'apertura di nuovi sbocchi sui mercati internazionali.

L'adozione del presente provvedimento è pertanto indispensabile a consentire l'operatività di questo nuovo strumento, già ampiamente utilizzato dai Governi di molti Paesi occidentali, che consentirà di realizzare un recupero di competitività per l'industria nazionale di settore, in linea con gli obiettivi del Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, al cui comma 2 il presente provvedimento da attuazione, vuole offrire una comune disciplina di base alle attività di supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere, in favore degli Stati esteri con i quali siano stati siglati accordi intergovernativi di cooperazione o di reciproca



assistenza tecnico-militare ratificati dal Parlamento, in relazione all'acquisto, da parte di tali Stati, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle nostre Forze armate. Per espressa previsione della norma primaria, l'intervento del Ministero della difesa italiano deve comunque essere condotto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", unanimemente riconosciuta come una delle leggi più severe ed avanzate in materia di controllo delle movimentazioni internazionali dei materiali d'armamento. Ciò assicura che l'intera operazione di acquisizione di materiali d'armamento si svolga nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e, nel contempo, fornisce assoluta certezza circa l'effettivo destinatario finale dei materiali oggetto dell'operazione medesima.

Il perimetro del presente regolamento è dunque delimitato, con riferimento sia alla legittimità che al merito, dalla illustrata cornice posta dall'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, dai principi della citata legge n. 185 del 1990 e dai contenuti degli accordi internazionali ratificati dal Parlamento. Esso, pertanto, reca esclusivamente norme di carattere applicativo ed organizzativo tese a fissare i principi di base essenziali per garantire la correttezza, la trasparenza e la conformità alle norme di rango superiore dell'azione amministrativa nella materia in esame, tratteggiando le linee guida e i limiti cui l'Amministrazione dovrà attenersi nello svolgimento delle attività di cooperazione in argomento, anche in considerazione dell'applicabilità, per quanto riguarda l'eventuale cessione di materiali in uso alle Forze armate, delle norme generali relative alle cessioni dei materiali contenute nell'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e negli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (dPR 15 marzo 2010, n. 90).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il proposto provvedimento non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lett. a) e d), della Costituzione, la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Poiché, come si è detto, la materia regolata rientra nella competenza esclusiva dello Stato, l'intervento risulta pienamente compatibile con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza delle condizioni in titolo.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.



- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto agli obblighi internazionali del Paese.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi né impliciti né espliciti.



- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
Non è prevista l'adozione di ulteriori atti di attuazione.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e riferimenti statistici.





MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

*Al Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi*

ROMA

Si comunica che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale", da adottare a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di prossima sottoposizione all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 (atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato).

Il Dirigente dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Dr. Marina LA ROSA (tel.: 06.47352165)

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Gen. D. CC. Paolo ROMANO

Visto

Roma

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0008814 A-
del 26/09/2014



10082517

DAGL 3062/10.3.8

Il Capo del Dipartimento per
gli Affari Giuridici e Legislativi



Digitally signed by CICOLANI
GIAN PIERO
Date: 2014.09.26 09:32:33 CEST

NOTA TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento in titolo, finalizzato a definire i principi e i limiti cui il Ministero della difesa dovrà attenersi nello svolgimento delle attività di cooperazione con altri Stati relative ai materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale, è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nel corso della sua esecuzione.

Infatti gli otto articoli che lo compongono risultano indenni da profili di spesa in quanto:

- l'articolo 1 enuncia le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del regolamento;
- l'articolo 2 fissa l'oggetto del regolamento e richiama i principi e le norme applicabili in materia;
- l'articolo 3, nel disciplinare le attività propedeutiche allo svolgimento della cooperazione, richiede che sia acquisito il preventivo accordo dell'area tecnico-operativa del Dicastero, nonché una specifica autorizzazione del Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- l'articolo 4 individua, nell'ambito del Ministero della difesa, le procedure da seguire e i soggetti competenti allo svolgimento dei vari adempimenti relativi alla gestione delle attività condotte in applicazione del presente regolamento, senza prevedere l'istituzione di nuovi uffici o di nuove unità organizzative. Tutte le attività occorrenti a soddisfare la richiesta degli Stati esteri, rientrando nella stessa tipologia di quelle già istituzionalmente svolte dalle varie articolazioni del Dicastero, saranno espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e i costi sostenuti – quantificati secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 – saranno rimborsati dallo Stato estero richiedente il supporto: esse, pertanto, in alcun modo danno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'articolo 6 ribadisce la riassegnabilità ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare delle somme percepite a fronte delle attività di cui al presente regolamento, già prevista dalla norma primaria (art. 537-ter COM);
- l'articolo 7 sancisce l'obbligo di dare informazione al Parlamento delle attività svolte in applicazione del regolamento, mediante la relazione annuale già prevista dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185;
- l'articolo 8, infine, esplicita, attraverso la clausola di neutralità finanziaria, che dallo svolgimento delle attività disciplinate dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Za verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2 dicembre 2009, n. 196 ha




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

09 DIC. 2014



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI STATI PER I MATERIALI DI ARMAMENTO
PRODOTTI DALL'INDUSTRIA NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 537-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare l'articolo 537-ter, recante disposizioni in materia di cooperazione e di assistenza tecnico-amministrativa del Ministero della difesa in favore di altri Stati ai fini dell'acquisizione di materiale di armamento prodotti dall'industria nazionale, il quale rinvia la disciplina esecutiva e attuativa delle citate disposizioni a un regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

VISTI altresì gli articoli 44 e 310 del predetto codice dell'ordinamento militare, concernenti rispettivamente il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento, e le cessioni a titolo oneroso dei beni mobili del Ministero della difesa;

VISTO il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e in particolare gli articoli 420, 422, 424 e 427 recanti norme di esecuzione in materia di cessione e alienazione dei beni mobili del Ministero della difesa;

VISTA la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, e in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera a), che esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo, tra gli altri, i contratti disciplinati da un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo n. 208 del 2011, e in particolare l'articolo 3, comma 1, che dispone che i predetti contratti sono disciplinati dalle norme procedurali specifiche dettate da accordi o intese internazionali conclusi dall'Italia con uno o più Paesi terzi;



- VISTI la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, nonché il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;
- VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato n. _____ espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;
- SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

ART. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- “accordi internazionali”: gli accordi vigenti in materia di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico – militare nel settore della difesa, conclusi dall'Italia con uno o più Stati esteri;
 - “intese internazionali”: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dal Ministero della difesa con uno o più Stati esteri, discendenti dagli accordi di cui alla lettera a);
 - “attività di supporto tecnico-amministrativo”: qualsiasi attività di assistenza tecnica, ingegneristica, logistica, manutentiva, addestrativa, formativa, amministrativa, legale, contrattuale, nonché di gestione finanziaria dell'operazione, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e dei costi, discendente dagli accordi o dalle intese internazionali;
 - “rimborso dei costi”: qualsiasi entrata compensativa dei costi sostenuti dal Ministero della difesa per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-amministrativo;
 - “Segretariato generale”: il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa;
 - “industria nazionale”: le imprese iscritte nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale, di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare;



g) "materiali di armamento": i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o dei corpi armati o di polizia.

ART. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, recante disposizioni in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
2. Nel rispetto del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, alle attività di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresì fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, nonché le competenze dell'autorità nazionale di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990.

ART. 3

(Autorizzazione ministeriale)

1. Il Segretario generale, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, in favore di Stati esteri con cui sussistono accordi internazionali, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dei citati Stati, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
2. Se lo Stato estero richiede supporto di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica, il Segretariato generale acquisisce l'accordo delle Forze armate interessate allo svolgimento di tali attività prima di richiedere l'autorizzazione al Ministro.
3. Quando ravvisa l'opportunità di svolgere l'attività di cui al comma 1, il Ministro della difesa rilascia la richiesta autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1 e acquisito il preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoscrive con la competente autorità dello Stato estero l'intesa che disciplina l'intera operazione relativa ai materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate italiane.
5. La cessione del materiale in uso alle Forze armate può essere effettuata nello stato in cui il materiale si trova, ovvero previo ricondizionamento o riconfigurazione dello stesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

ART. 4

(Attività del Segretariato generale)

1. Sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attività di supporto



tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella predetta intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto.

2. L'attività di supporto tecnico-amministrativo è svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalità disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e può implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, nonché il supporto tecnico-amministrativo per tutte le fasi contrattuali.
3. Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalità con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta.
4. Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49.

ART. 5

(Quantificazione dei costi)

1. Il Segretariato generale provvede a quantificare i costi che il Ministero della difesa sostiene per il soddisfacimento della richiesta dallo Stato estero, previa acquisizione dai competenti organi delle Forze armate dei dati riferiti alle attività di natura logistica, formativa, addestrativa e tecnica, ove richieste.
2. Quando la richiesta dello Stato estero concerne l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale in uso alle Forze armate, il Segretariato generale provvede altresì a quantificare, con il supporto degli organi tecnici di Forza armata, il controvalore dei materiali oggetto dell'operazione, nonché delle eventuali operazioni di ricondizionamento e riconfigurazione degli stessi.
3. Nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, tra l'altro, le modalità attraverso le quali lo Stato estero provvede al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e al versamento del controvalore dei materiali in uso alle Forze armate, come quantificati ai sensi dei commi 1 e 2.

ART. 6

(Riassegnazione dei fondi)

1. Le somme percepite per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.
2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato secondo le procedure di cui al citato articolo 619, su proposta del Segretariato generale e del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1.



ART. 7

(Informazione al Parlamento)

1. Delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del presente regolamento è data informazione al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990.

ART. 8

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Le attività di cui al presente decreto sono svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 128/2015

Roma, addì 2 GEN. 2015

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
27/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DPR RECANTE REGOLAMENTO
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEL
MINISTERO DELLA DIFESA IN
MATERIA DI COOPERAZIONE CON
ALTRI STATI PER I MATERIALI DI
ARMAMENTO PRODOTTI
DALL'INDUSTRIA NAZIONALE, A
NORMA DELL'ARTICOLO 537-TER
DEL DLGS 15 MARZO 2010, N. 66**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

**MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 15 gennaio 2015

NUMERO AFFARE 00027/2015

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'art. 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

LA SEZIONE

Vista la nota del 9 gennaio 2015, prot. n. M_DGUDC0000530, di trasmissione della relazione di pari data, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

Con la nota del 9 gennaio 2015, prot. n. M_DGUDC0000530, il Ministero della difesa ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento in epigrafe, volto a disciplinare le *“linee guida e i limiti cui l'Amministrazione dovrà attenersi nello svolgimento delle attività di cooperazione”* con gli Stati esteri relative ai materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

In merito, il Ministero proponente ha riferito che l'intervento normativo in esame ha lo scopo di fornire una disciplina di base alle attività di supporto tecnico-amministrativo che il Ministero della difesa può svolgere - ai sensi dell'art. 537-ter, comma 1 del d. lgs. n. 66 del 2010 - in favore di Stati esteri con i quali siano stati siglati accordi intergovernativi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, ratificati dal Parlamento, in relazione all'acquisto da parte di tali Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze Armate.

Inoltre, il Ministero proponente ha riferito che i precitati interventi di supporto dovranno essere condotti - come specificato dall'art. 2, comma 2 dello schema di regolamento in epigrafe - nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 (*“nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”*), fermi restando gli obblighi previsti da detta legge per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 44 del d. lgs. n. 66 del 2010 e le competenze dell'Autorità nazionale per le autorizzazioni

5

per l'interscambio dei materiali d'armamento (UAMA), al fine dichiarato di assicurare che le operazioni di acquisizione dei materiali di armamento da parte degli Stati esteri si svolgano "nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa", per fornire "assoluta certezza circa l'effettivo destinatario finale dei materiali" oggetto delle precitate operazioni.

Il Dicastero proponente ha, altresì, esplicitato che lo schema di regolamento in esame è finalizzato a consentire all'Italia - alla pari di "tutti gli altri Paesi europei che hanno una base tecnologica ed industriale avanzata" - di svolgere un efficace ruolo di "spinta" dell'industria nazionale degli armamenti, favorendo l'apertura di nuovi sbocchi sui mercati internazionali, particolarmente importanti nella presente congiuntura economica nazionale.

Quanto al contenuto del citato schema di regolamento, l'Amministrazione ha riferito che lo stesso si compone di 8 articoli, il cui contenuto è di seguito riassunto nei suoi aspetti principali:

- articolo 1 ("Definizioni") che enuncia le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello schema di regolamento, precisando il significato che si intende attribuire alle locuzioni e alle espressioni ivi recate;

- articolo 2 ("Oggetto e finalità") che ribadisce le finalità attuative del regolamento e ne definisce l'oggetto, con riferimento alle procedure ed alle attività applicative previste dagli accordi intergovernativi di cooperazione con altri Paesi e che richiama i principi, le norme e le

procedure della legge n. 185 del 1990;

- articolo 3 ("*Autorizzazione ministeriale*") che stabilisce che il Segretariato generale della difesa richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, con gli Stati con cui sussistono accordi internazionali, attività di supporto tecnico amministrativo per l'acquisizione da parte di detti Stati di materiali d'armamento; che il titolare del succitato Dicastero rilascia la richiesta autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che, qualora venga richiesto da parte dello Stato estero un supporto di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica, il Segretariato generale deve acquisire il preventivo accordo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa;

- articolo 4 ("*Attività del Segretariato generale*") che individua, nell'ambito del Ministero della difesa, le procedure da seguire ed i soggetti competenti allo svolgimento dei vari adempimenti relativi alla gestione delle attività di cooperazione di cui allo schema di regolamento, specificando che i costi sostenuti dalle varie articolazioni del precitato Dicastero, quantificati ai sensi del successivo articolo 5, saranno rimborsati dallo Stato estero richiedente il supporto;

- articolo 5 ("*Quantificazione dei costi*") che disciplina le operazioni di quantificazione dei costi che lo Stato estero richiedente il supporto dovrà rimborsare;

- articolo 6 ("*Riassegnazione dei fondi*") che delinea un meccanismo di

utilizzo dei fondi rimborsati dallo Stato estero, attraverso la loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 537-ter, comma 3 del d. lgs. n. 66 del 2010;

- articolo 7 (“*Informazione al Parlamento*”) che sancisce l’obbligo di dare informazione al Parlamento delle attività svolte in applicazione dello schema di regolamento, attraverso la relazione annuale già prevista dall’art. 5 della legge n. 185 del 1990;

- articolo 8 (“*Clausola di neutralità finanziaria*”) che esplicita che dallo svolgimento delle attività disciplinate dallo schema di regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, lo schema di regolamento in esame risulta corredato dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.) e dalla dichiarazione di esclusione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b) del d. P.C.M. n. 170 del 2008.

Considerato.

Lo schema di regolamento in esame, come in precedenza esposto, è volto a disciplinare le “*linee guida e i limiti cui l’Amministrazione dovrà attenersi nello svolgimento delle attività di cooperazione*” con gli Stati esteri, relative ai materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale.

Preliminarmente, la Sezione osserva che l’Amministrazione proponente, nel caso di specie, ha correttamente escluso la preventiva acquisizione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.), in ragione di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b) del d.

9

P.C.M. n. 170 del 2008, che esplicitamente prevede che detto incombenza non sia effettuato in relazione agli *“atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”*, fra i quali rientra lo schema di regolamento in esame.

Ritiene, inoltre, la Sezione che, per quanto concerne la potestà regolamentare esercitata nella fattispecie in esame, essa trova il suo fondamento nell'art. 537-ter, comma 2 del d. lgs. n. 66 del 2010, a norma del quale le disposizioni esecutive ed attuative relative alle attività di *“cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze Armate”* devono essere dettate tramite un *“regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri (ora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”*.

In proposito la Sezione rileva che dagli atti del fascicolo non emerge l'esistenza di un vero e proprio concerto da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, come invece richiesto dal disposto del precitato art. 537-ter, comma 2 del d. lgs. n. 66 del 2010.

In atti vi sono, infatti, esclusivamente due note provenienti dai Dicasteri competenti e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2014, prot. n. DAGL0011894A-, firmata dal capo dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze,

9

nella quale “*si esprime nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento*” in esame nonché la nota del 20 novembre 2014, prot. n. MAE02576632014-11-20, la quale, benché rechi il “*formale concerto*” dell’Amministrazione competente allo schema di regolamento *de quo*, risulta tuttavia firmata dal capo dell’Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Orbene, come più volte sottolineato dalla Sezione, il concerto del Ministro è qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto si afferma nelle note da ultimo citate in quanto, con il concerto, il Ministro partecipa dell’iniziativa politica concorrendo ad assumerne la responsabilità.

Pertanto, il concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro, e non sotto la forma di semplice nulla osta, con la conseguenza che - al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento normativo in esame - l’Amministrazione proponente dovrebbe provvedere ad acquisire il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale prima di sottoporre lo schema di regolamento in questione alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento al merito dello schema di regolamento in epigrafe, il Ministero proponente ha rilevato che detto schema reca norme di carattere applicativo ed organizzativo “*tese a fissare i principi di base*”

*

9

essenziali per garantire la correttezza, la trasparenza e la conformità alle norme di rango superiore dell'azione amministrativa nella materia in esame, evitando esercizi di classificazione e di preventiva tipizzazione delle fattispecie".

Quanto precede, a giudizio della Sezione, risulta coerente con la circostanza - correttamente esplicitata dal medesimo Dicastero - secondo cui le attività di cooperazione con gli Stati esteri, relative ai materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, troveranno la *"fonte naturale della propria disciplina di dettaglio all'interno dei singoli accordi di cooperazione, degli accordi di reciproca assistenza tecnico-militare (siglati con gli Stati esteri) e degli atti e delle intese che da questi ultimi discendono"*.

La Sezione ritiene, inoltre, che lo schema di regolamento in esame risulta coerente con i principi generali dettati dalla legge n. 185 del 1990 - peraltro esplicitamente richiamati dall'art. 2 di detto schema - e con il disposto dell'art. 537-ter del d. lgs. n. 66 del 2010 nonché compatibile con le competenze proprie degli organi che svolgono attività connesse all'oggetto del presente intervento normativo, ovvero: il Parlamento, quale soggetto preposto a ratificare gli accordi internazionali e destinatario della relazione annuale di cui all'art. 5 della legge n. 185 del 1990 (art. 7); il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, deputato ad autorizzare, d'intesa con il Ministero proponente, lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente schema (art. 3 comma 4); le singole Forze Armate, da cui deve essere acquisito l'accordo per lo svolgimento di attività di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica (art.

3, comma 2); l'Autorità nazionale per le autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento (UAMA), le cui prerogative sono fatte salve (art. 2) unitamente agli obblighi previsti dalla predetta legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare.

Osserva, altresì, la Sezione che lo schema di regolamento in esame e, in particolare, la previsione di cui all'art. 6 - il quale dispone la riassegnazione ai fondi di cui all'art. 619 del d. lgs. n. 66 del 2010 delle somme percepite dallo Stato estero per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo atto normativo - è anche conforme a quanto stabilito a livello di normativa di rango primario dal comma 3 del precitato art. 537-ter del d. lgs. n. 66 del 2010, che prevede che *“le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 (ovvero attività di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze Armate) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'art. 619”* del d. lgs. n. 66 del 2010.

In proposito, la Sezione non può esimersi dal rilevare che detta normativa non si pone in contrasto con quanto previsto dal successivo d.l. n. 95 del 2012 (cosiddetta *“spending review”*), convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 2012, il quale - per quanto d'interesse in questa sede - ha disposto all'art.1, commi 19 e 20, che *“una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni”* relative alle cessioni di beni mobili di cui al d. lgs. n. 66 del 2010, effettuate

4

avvalendosi della Consip s.p.a., debba essere riassegnata al bilancio del Ministero della difesa.

Rileva, infatti, la Sezione che l'art. 537-ter del d. lgs. n. 66 del 2010 non concerne l'alienazione di beni mobili di proprietà del Ministero proponente per il tramite della Consip s.p.a. ma l'attività di cooperazione per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze Armate, da parte di Stati esteri che abbiano stipulato *“specifici accordi di cooperazione” ed “accordi di reciproca assistenza tecnico-militare”*: la precitata disposizione, quindi, concernendo fattispecie relative ad accordi pattizi con Paesi esteri, si pone quale normativa speciale rispetto a quella di carattere generale prevista dall'art. 1, commi 19 e 20 del d.l. n. 95 del 2012 e, in quanto tale, non può che ritenersi *prevalente rispetto a quest'ultima*.

Ne deriva che l'Amministrazione, in conformità con quanto stabilito dal più volte citato comma 3 dell'art. 537-ter, ha correttamente previsto all'art. 6 dello schema di regolamento in epigrafe la riassegnazione integrale (e non di *“una quota pari ad almeno l'80%”*) al bilancio del Ministero della difesa delle risorse percepite dallo Stato estero in ragione dello svolgimento delle attività di cooperazione per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

La Sezione, infine, rileva che l'intervento normativo in epigrafe - nella parte in cui disciplina l'attività del Segretariato generale della difesa ed in particolare l'art.4, comma 2, che stabilisce che detto organo possa svolgere anche funzioni connesse con *“la selezione del contraente, nonché il*

§

supporto tecnico-amministrativo per tutte le fasi contrattuali” - non si pone in contrasto con la normativa di origine comunitaria e, segnatamente, con quanto stabilito dalla direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, così come attuata dal d. lgs. n. 208 del 2011, il quale, all’articolo 6, esclude esplicitamente dall’ambito di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti i contratti “*disciplinati da ... norme procedurali specifiche in base ad un accordo o intesa internazionale concluso tra l’Italia e uno o più Paesi terzi o tra l’Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi?*” nonché i contratti “*nel settore difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico ...*”.

Pertanto, in ragione di quanto precede, la Sezione rileva che, data la natura sostanzialmente “*esecutiva ed attuativa*” delle disposizioni di cui al citato schema di regolamento, che risultano conformi alla normativa di rango primario vigente nella materia *de qua*, non si hanno rilievi da formulare in merito a dette disposizioni, che rientrano nell’ambito della discrezionalità riservata al Ministero proponente dal precitato art. 537-ter, comma 2 del d. lgs. n. 66 del 2010.

Per quanto sin qui esposto la Sezione ritiene che lo schema di regolamento in epigrafe meriti parere favorevole.

La Sezione, infine - ai soli fini di una compiuta esposizione - suggerisce di raggruppare i riferimenti normativi contenuti nel preambolo dello schema di regolamento seguendo l’ordine gerarchico delle fonti e, all’interno di detto criterio, ordinando le fonti stesse in

}
2
4

ordine cronologico.

La Sezione suggerisce, altresì, di eliminare, sempre nel citato preambolo, le locuzioni volte a descrivere il contenuto delle disposizioni ivi richiamate, non necessarie ai fini della puntuale indicazione delle singole normative di riferimento.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in epigrafe nei termini di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Claudio Boccia




IL PRESIDENTE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA
IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON ALTRI STATI PER I MATERIALI DI ARMAMENTO
PRODOTTI DALL’INDUSTRIA NAZIONALE”, A NORMA DELL’ARTICOLO 537-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTA la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTI la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento, nonché il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa 7 gennaio 2013, n. 19;
- VISTO il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli articoli 44, 310 e 537-ter;
- VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, e in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera a);
- VISTO il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e in particolare gli articoli 420, 422, 424 e 427;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante il regolamento di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo n. 208 del 2011, e in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;
- VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato n. 27/2015, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 gennaio 2015;
- ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari reso in data _____;
- VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

_____;

SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) "accordi internazionali": gli accordi vigenti in materia di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico - militare nel settore della difesa, conclusi dall'Italia con uno o più Stati esteri;
 - b) "intese internazionali": protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dal Ministero della difesa con uno o più Stati esteri, discendenti dagli accordi di cui alla lettera a);
 - c) "attività di supporto tecnico-amministrativo": qualsiasi attività di assistenza tecnica, ingegneristica, logistica, manutentiva, addestrativa, formativa, amministrativa, legale, contrattuale, nonché di gestione finanziaria dell'operazione, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e dei costi, discendente dagli accordi o dalle intese internazionali;
 - d) "rimborso dei costi": qualsiasi entrata compensativa dei costi sostenuti dal Ministero della difesa per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-amministrativo;
 - e) "Segretariato generale": il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa;
 - f) "industria nazionale": le imprese iscritte nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese (R.N.I.) operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale, di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare;
 - g) "materiali di armamento": i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o dei corpi armati o di polizia.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, recante disposizioni in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
2. Ai sensi del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, alle attività di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresì fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, nonché le competenze dell'autorità nazionale di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990.

Art. 3

(Autorizzazione ministeriale)

1. Il Segretario generale, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, in favore di Stati esteri con cui sussistono accordi internazionali, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dei citati Stati, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
2. Se lo Stato estero richiede supporto di carattere logistico, formativo, addestrativo e di assistenza tecnica, il Segretariato generale acquisisce l'accordo delle Forze armate interessate allo svolgimento di tali attività prima di richiedere l'autorizzazione al Ministro.
3. Quando ravvisa l'opportunità di svolgere l'attività di cui al comma 1, il Ministro della difesa rilascia la richiesta autorizzazione d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1 e acquisito il preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoscrive con la competente autorità dello Stato estero l'intesa che disciplina l'intera operazione relativa ai materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate italiane.
5. La cessione del materiale in uso alle Forze armate può essere effettuata nello stato in cui il materiale si trova, ovvero previo ricondizionamento o riconfigurazione dello stesso, secondo la disciplina di cui all'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 420, 422, 424 e 427 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 4

(Attività del Segretariato generale)

1. Sottoscritta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attività di supporto tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella medesima intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto.
2. L'attività di supporto tecnico-amministrativo è svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalità disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e può implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, nonché il supporto tecnico-amministrativo per tutte le fasi contrattuali.
3. Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalità con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta.
4. Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49.

Art. 5

(Quantificazione dei costi)

1. Il Segretariato generale provvede a quantificare i costi che il Ministero della difesa sostiene per il soddisfacimento della richiesta dallo Stato estero, previa acquisizione dai competenti organi delle Forze armate dei dati riferiti alle attività di natura logistica, formativa, addestrativa e tecnica, ove richieste.
2. Quando la richiesta dello Stato estero concerne l'acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale in uso alle Forze armate, il Segretariato generale provvede altresì a quantificare, con il supporto degli organi tecnici di Forza armata, il controvalore dei materiali oggetto dell'operazione, nonché delle eventuali operazioni di ricondizionamento e riconfigurazione degli stessi.
3. Nell'intesa di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite, tra l'altro, le modalità attraverso le quali lo Stato estero provvede al rimborso dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e al versamento del controvalore dei materiali in uso alle Forze armate, come quantificati ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 6

(Riassegnazione dei fondi)

1. Le somme percepite per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.
2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato secondo le procedure di cui al citato articolo 619, su proposta del Segretariato generale e del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 7

(Informazione al Parlamento)

1. Delle attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dal Ministero della difesa in favore di Stati esteri in attuazione del presente regolamento è data informazione al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990.

Art. 8

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Le attività di cui al presente decreto sono svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.